

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2012 composta da:

Consigliere	Michele Grasso	Presidente f.f.
Primo Referendario	Luca Fazio	
Primo Referendario	Stefania Petrucci	Relatore
Referendario	Marco Di Marco	

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 03/PAR/2012

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Crispiano (TA) pervenuta in data 2/12/2011 prot. n. 3434;
Vista l'ordinanza n. 61/11 del 21/12/2011 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 13/01/2012;
udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;
Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Crispiano, con la nota riportata in epigrafe, richiede il parere della Sezione in materia di applicabilità dell'esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 per la realizzazione di chiese da parte di parrocchie o enti ecclesiastici e delle eventuali pertinenze quali ostelli, oratori o campi da gioco.

Il Sindaco specifica che la predetta richiesta di parere è finalizzata alla corretta e sana gestione contabile finanziaria in materia di proventi da oneri accessori e relativa allocazione contabile.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco che è organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di *"contabilità pubblica"* strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno quindi ritenuto che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Il Collegio evidenzia che il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Crispiano deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché attinente alla materia dei proventi da permessi per contributo di costruzione che costituiscono per gli Enti locali un'entrata da allocare in bilancio al titolo IV come già chiarito con le pronunce di questa Sezione n. 21 del 12/05/2010 e n. 28 del 26/05/2010.

L'art. 17, comma 3, lett. c) del D. P. R. 6/06/2001 n. 380 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevede che il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

La prima parte della norma per consentire l'esonero dal contributo di costruzione richiede la contemporanea presenza di due requisiti: uno oggettivo attinente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ed uno soggettivo poiché le opere devono essere realizzate da enti istituzionalmente competenti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 10/05/2005 n. 2226, ha evidenziato che il fine dell'applicazione della norma, fondata dunque sul presupposto oggettivo della natura delle opere e su quello soggettivo della qualità dell'ente realizzatore, è chiaramente quello di assicurare una ricaduta del beneficio dello sgravio a vantaggio della collettività, nel senso che la gratuità della concessione si traduce in un abbattimento dei costi, a cui corrisponde, in definitiva, un minore aggravio di oneri per il contribuente. *Le opere per cui può ipotizzarsi lo sgravio dagli oneri concessori devono, dunque, rivelare innanzitutto un carattere direttamente soddisfattivo dell'interesse della collettività, di per se stesse - poiché destinate ad uso pubblico o collettivo - o in quanto strumentali rispetto ad opere del genere anzidetto, o comunque perché immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio espletate dall'ente.*

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il requisito c.d. soggettivo necessario per accordare l'esenzione dal contributo sussiste non solo nel caso in cui l'opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l'*opus* venga realizzato da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico come nel caso della

concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie in cui l'opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l'azione dell'Amministrazione volta alla cura di interessi pubblici (Cons. Stato 9/09/2008 n. 4296, 12/07/2005 n. 3744).

Nella nozione di ente istituzionalmente competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di interesse generale devono ritenersi comprese anche le fondazioni che intendono costruire istituti di cura o di ricerca sanitaria (Cons. Stato 6/12/2007 n. 6237).

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 783/2009/PAR del 9/10/2009, accogliendo *un'interpretazione evolutiva e teleologicamente orientata del concetto di "ente istituzionalmente competente" previsto all'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 (anche al di là delle figure dei concessionari)*, ha ritenuto che la realizzazione di opere di riqualificazione di una casa di riposo esistente sul territorio comunale gestita da una fondazione onlus rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, con la gratuità si è inteso incentivare solo la dotazione di quelle infrastrutture che danno ordinata e coerente attuazione alle previsioni urbanistiche espressamente previste dall'Autorità comunale; l'esenzione dal contributo concessorio sussiste anche in presenza di opere classificabili di urbanizzazione e realizzate anche da privati, ma a condizione che ciò sia avvenuto in attuazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico (Cons. Stato 12/05/2011 n. 2870).

Pertanto, il Comune per poter addivenire all'esonero dal contributo di costruzione deve verificare, secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza, la sussistenza di entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo indicati dalla norma considerando sia le finalità di interesse generale perseguite con la realizzazione di una chiesa e delle eventuali pertinenze sia la natura degli enti esecutori delle predette opere (parrocchia o enti ecclesiastici).

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Crispiano (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2012.

Il Relatore
f.to Stefania Petrucci

Il Presidente f.f.
f.to Michele Grasso

Depositata in Segreteria il 16/01/2012
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo